

DB non solo diritto bancario

leggi l'articolo nel sito www.dirittobancario.it

ATTUALITÀ

"Evaporazione" delle riserve ed abuso del diritto

23 Novembre 2026

Francesco Mantegazza, Managing Partner, Fivers
Edoardo Bassi, Partner, Fivers
Silvia Castiglioni, Associate, Fivers





Francesco Mantegazza, Managing Partner, Fivers

Edoardo Bassi, Partner, Fivers

Silvia Castiglioni, Associate, Fivers

Francesco Mantegazza

Francesco Mantegazza è Managing Partner di FIVERS Studio Legale e Tributario dal 2021. In precedenza, ha svolto la propria attività professionale dal 1997 in un primario studio di consulenza tributaria italiano del quale è diventato equity partner nel 2012.

Edoardo Bassi

Edoardo Bassi ha iniziato l'attività professionale nel 2009 presso primari studi italiani di consulenza tributaria e legale. In Fivers dal 2021, assiste gruppi multinazionali italiani ed esteri, fondi di private equity e real estate, operatori industriali, istituzioni finanziarie e compagnie assicurative in materia di diritto tributario.

1. Premessa

Con la risposta a interpello n. 198/2026, l'Agenzia delle Entrate ha escluso, nella fattispecie esaminata, la sussistenza di profili di abuso del diritto con riferimento alla mancata ricostituzione di una riserva in sospensione d'imposta a seguito di una fusione per incorporazione.

Il documento interviene su un tema che, pur trovando una specifica disciplina nell'art. 172, comma 5, del TUIR, presenta margini interpretativi alla luce del richiamo effettuato dalla stessa Agenzia delle Entrate alla clausola generale antiabuso di cui all'art. 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il caso riguarda una società che, dopo aver acquisito alcune partecipazioni, ha incorporato le società acquisite con l'obiettivo di semplificare l'assetto del gruppo ed eliminare duplicazioni di strutture e costi gestionali. Una delle società incorporate aveva rivalutato un marchio ai sensi dell'art. 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, iscrivendo conseguentemente una riserva in sospensione d'imposta. La riserva non era stata affrancata, poiché la società non aveva esercitato l'opzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo. La fusione ha generato un disavanzo da annullamento, espressione della differenza tra il valore contabile della partecipazione annullata, iscritto nel bilancio dell'incorporante, e la corrispondente quota del patrimonio netto dell'incorporata. La riserva non è stata ricostituita nel patrimonio netto dell'incorporante, configurando così quella fattispecie di "evaporazione" della riserva sulla quale si è soffermata l'Agenzia delle Entrate.

La conclusione raggiunta dall'Agenzia appare condivisibile e il suo interesse non è limitato alla conferma circa la legittimità dell'operazione concretamente realizzata, posto che essa offre, infatti, l'occasione per precisare il rapporto tra la regola che circoscrive la sopravvivenza delle riserve tassabili solo in caso di distribuzione e il controllo sull'eventuale carattere indebito della loro cosiddetta "evaporazione".

2. La fattispecie. Dall'acquisizione all'integrazione delle attività

L'operazione oggetto dell'istanza si inserisce nell'ambito di un processo di crescita per linee esterne. Nel corso del 2024 l'incorporante aveva acquisito l'intero capitale di due società operanti in settori complementari a quello della consulenza immobiliare. Una delle società acquisite deteneva, a sua volta, una partecipazione totalitaria in un'ulteriore società operativa. A seguito delle acquisizioni, il grup-

vedi l'articolo online

po presentava una pluralità di strutture societarie e amministrative la cui conservazione avrebbe comportato una quadruplicazione di strutture e costi gestionali.

La successiva fusione delle tre società, perfezionata nel corso del 2025, perseguiva, quindi, finalità strategiche e imprenditoriali. Essa ha consentito non solo di semplificare la catena societaria risultante dalle acquisizioni, ma anche di accentrare le attività in capo a un unico soggetto, razionalizzare gli organi amministrativi e unificare i processi decisionali. Le motivazioni illustrate nell'istanza non si esauriscono, dunque, nel generico richiamo alla semplificazione del gruppo, ma riguardano anche la maggiore flessibilità ed efficienza nell'impiego delle risorse, l'eliminazione di duplicazioni organizzative e il contenimento dei costi complessivi della struttura aziendale.

L'incorporante, soggetto IAS/IFRS *adopter*, ha rappresentato di aver contabilizzato la fusione come operazione *under common control*, in continuità con i valori risultanti dalle situazioni contabili delle incorporate, in quanto queste erano interamente partecipate, direttamente o indirettamente, dall'incorporante. Ne sono derivati disavanzi da annullamento, successivamente allocati ai rispettivi avviamenti. Per effetto dell'annullamento della partecipazione nella società che aveva rivalutato il marchio, la relativa riserva non è confluita nel patrimonio netto dell'incorporante.

In tale contesto, il disavanzo da annullamento esprime la differenza tra il valore contabile della partecipazione annullata e la corrispondente quota di patrimonio netto contabile della società incorporata. Considerato che il valore contabile della partecipazione riflette il pagamento di un effettivo prezzo di acquisto negoziato con terze parti, l'emersione del disavanzo da annullamento evidenzia che l'incorporante ha sostenuto un costo superiore al patrimonio netto contabile acquisito. La fusione porta a sostituire la partecipazione con le attività e passività dell'incorporata, senza che la cancellazione delle poste del suo netto implichi, per ciò solo, una loro distribuzione ai soci.

A parere della società incorporante, la mancata ricostituzione della riserva per effetto della fusione costituisce una conseguenza fisiologica dell'operazione sul piano contabile ed economico e non è espressiva di fenomeni di attribuzione al socio dei maggiori valori per i quali la riserva era stata sottoposta al vincolo fiscale della sospensione d'imposta.

Il quesito verte, dunque, sulle conseguenze, alla luce della disciplina antiabuso, del venir meno della riserva per effetto di una fusione dalla quale è emerso un disavanzo da annullamento.

3. Il regime delle riserve in sospensione nella fusione

L'art. 172, commi 5 e 6, del TUIR disciplina la ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta nelle operazioni di fusione. La disposizione risponde all'esigenza del legislatore di evitare che, attraverso la fusione, venga meno il regime di sospensione d'imposta applicabile ad alcune poste patrimoniali delle società estinte, con conseguenti salti d'imposta.

La procedura di ricostituzione delle riserve si articola, quindi, su tre diversi livelli, ordinati gerarchicamente in ragione del grado di obbligatorietà della relativa ricostituzione.

L'art. 172, comma 5, del TUIR impone, innanzitutto, di ricostituire le riserve in sospensione c.d. "radicale" a valere prioritariamente sull'avanzo di fusione (da concambio o da annullamento) e, in caso di sua incapienza, sulle poste ideali di patrimonio netto liberamente disponibili individuate presso la società risultante dalla fusione. Tale previsione si applica, dunque, alle riserve tassate a fronte di qualsiasi utilizzo (distribuzione ai soci, copertura di perdite, imputazione ad aumento del capitale).

L'art. 172, comma 5, secondo periodo, del TUIR dispone che, qualora dovesse residuare ulteriore avanzo di fusione dopo aver ricostituito le riserve in sospensione c.d. "radicale" o, in caso di incapienza dell'avanzo di fusione, vi sia stato un aumento di capitale dell'incorporante superiore alla somma dei capitali sociali delle partecipanti, al netto delle azioni o quote già possedute dalle stesse, dovranno essere ricostituite le riserve in sospensione c.d. "moderata". Tale previsione si applica, dunque, alle riserve il cui regime di sospensione viene meno solo a fronte di una distribuzione ai soci.

L'art. 172, comma 5, del TUIR distingue dunque due categorie di riserve. La prima è costituita dalle riserve in sospensione d'imposta soggette alla regola generale del primo periodo che concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano ricostituite nel suo bilancio, utilizzando prioritariamente l'eventuale avanzo di fusione[1].

1 Cfr. art. 172, comma 5, primo periodo, del TUIR, secondo cui "*le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o*

Diverso è il trattamento delle riserve tassabili soltanto in caso di distribuzione, comunemente indicate come riserve in sospensione "moderata". Per esse il secondo periodo del medesimo comma prevede che il vincolo rilevi "se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre". L'imposizione della riserva resta collegata alla successiva distribuzione dell'avanzo o del capitale ai soci[2].

L'art. 172, comma 6, del TUIR precisa che il capitale e le riserve di utili o di capitale (diverse da quelle in sospensione presenti nel patrimonio netto del dante causa) devono essere ricostituiti: (i) a valere sull'aumento di capitale, sull'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve in sospensione d'imposta (di entrambi i tipi); (ii) in misura proporzionale alle tipologie di riserve presenti nel patrimonio netto dell'incorporata o fusa, escludendo, nel caso di avanzo da annullamento, il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata; (iii) attribuendo loro il regime fiscale originariamente proprio delle riserve della società incorporata o fusa.

Nella fattispecie esaminata, la fusione riguardava società interamente partecipate, direttamente o indirettamente, e la mancata ricostituzione della riserva derivava dall'emersione del disavanzo da annullamento, senza individuazione di poste sulle quali trasferire il vincolo secondo il secondo periodo del comma 5.

Con riferimento al saldo attivo derivante dalla rivalutazione effettuata ai sensi dell'art. 110 del D.L. n. 104/2020, l'Agenzia delle Entrate ne ribadisce l'inclusione tra le riserve "tassabili solo in caso di distribuzione"[3] in base al "*tenore letterale delle previsioni dell'art. 13 della legge n. 342 del 2000 che al comma 3 disciplina in maniera espressa, ai fini fiscali, gli effetti impositivi dell'utilizzo della riserva riconoscendo, come detto, rilevanza a tal fine solo al fenomeno di distribuzione della riserva ai soci e/o ai partecipanti (…)*".

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in assenza di avanzo di fusione e di un aumento di capitale rilevante ai sensi del secondo periodo dell'art. 172, comma 5, del TUIR, non sussiste la necessità di ricostituire la riserva in sospensione d'imposta c.d. "moderata" in capo al soggetto incorporante. Nel caso esaminato, ha inoltre riconosciuto che il venir meno della riserva costituisce una conseguenza fisiologica dell'operazione di fusione. Poiché le riserve in esame sono tassabili solo in caso di distribuzione, "*qualora dalla contabilizzazione dell'operazione di fusione non emerga, in capo alla società avente causa, un avanzo, la stessa società avente causa non deve ricostituire le riserve in sospensione d'imposta ad essa attribuite ai sensi del comma 5 dell'art. 172 del TUIR (…)*".

Alla luce di quanto precede, la mancata ricostituzione non può essere assimilata automaticamente a una distribuzione. Il legislatore ha differenziato il trattamento delle riserve proprio in ragione del diverso presupposto di emersione dell'imposta e ha previsto, per quelle in sospensione moderata, un limite alla continuità del vincolo. Ritenere che la mera scomparsa contabile della riserva imponga comunque la sua tassazione significherebbe, nella sostanza, applicare anche a questa categoria il regime previsto per le riserve soggette al primo periodo del comma 5, privando di effettività la distinzione normativa.

4. Clausola antiabuso e vantaggio fiscale indebito

L'Agenzia delle Entrate si è espressamente riservata la possibilità di contestare operazioni straordinarie che determinino il venir meno di riserve in sospensione a fronte di fenomeni di sostanziale attribuzione ai soci dei maggiori valori ai quali il vincolo si riferisce. In tale prospettiva, ha ritenuto che l'"evaporazione" della riserva possa assumere rilievo ove si inserisca in una sequenza negoziale in contrasto con la finalità del presidio fiscale[4].

Alla luce di tale posizione, nelle operazioni di acquisizione seguite da una fusione, come quella in esa-

incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione".

2 Cfr. art. 172, comma 5, secondo periodo, del TUIR.

3 Cfr. circolare n. 6/E del 1° marzo 2022, che richiama la circolare n. 57/E del 18 giugno 2001.

4 Cfr. circolare n. 6/E/2022, secondo cui "*potrà essere considerata espressione di un vantaggio fiscale indebito ogni forma di utilizzo delle suddette riserve (ivi inclusa la loro evaporazione per effetto di operazioni straordinarie, pure tra parti correlate) che sia espressiva, in generale, di fenomeni di attribuzione ai soci o ai partecipanti dei maggiori valori per i quali le menzionate riserve sono state sottoposte al vincolo fiscale*".

me, occorre valutare se la c.d. "evaporazione" di una riserva in sospensione d'imposta possa integrare un vantaggio fiscale sindacabile ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212. La verifica riguarda la sua potenziale idoneità a esprimere fenomeni di attribuzione ai soci o ai partecipanti dei maggiori valori per i quali la riserva è stata sottoposta al vincolo fiscale.

Come noto, l'art. 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, richiede la compresenza di tre elementi: (a) il conseguimento di vantaggi fiscali "indebiti", costituiti da "*benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario*"; (b) l'assenza di "*sostanza economica*" dell'operazione o delle operazioni effettuate dal contribuente, consistente in "*fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali*"; (c) l'essenzialità del vantaggio fiscale indebito. Resta ferma, ai sensi del comma 4, *la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale*.

Al riguardo, la risposta richiama l'Atto di indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 febbraio 2025 secondo il quale la verifica circa l'esistenza o meno dell'abuso deve muovere dalla ricerca del vantaggio fiscale indebito, posto che l'assenza di tale prerequisito rende superfluo l'esame degli ulteriori elementi potenzialmente costitutivi della fattispecie[5].

Il comma 3 dell'art. 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, chiarisce, inoltre, che non possono comunque considerarsi abusive le operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale.

L'Agenzia prosegue verificando se l'"evaporazione" possa assumere rilievo ai fini dell'abuso del diritto. A tal fine, richiama il citato Atto di indirizzo nei passaggi che richiedono la valutazione del "*disegno unitario perseguito dal contribuente*" esplicato o attuato tramite "*collegamento dei singoli atti, fatti o contratti*" come nel caso dell'operazione descritta, costituita dall'acquisizione e dalla successiva fusione cui consegue la cancellazione della riserva in sospensione di imposta. Richiama dunque la necessità di riferirsi "*oltre alla ratio delle norme applicate dal contribuente*" anche "*ai principi dell'ordinamento tributario*".

Nel caso di specie, viene riconosciuto che il disegno unitario perseguito dall'istante consiste nell'acquisizione delle società operanti in settori complementari al proprio e nella successiva integrazione delle relative attività all'interno di un'unica struttura societaria.

È questo il passaggio rilevante della risposta all'istanza di interpello. L'Agenzia delle Entrate individua, infatti, le ragioni economiche dell'operazione nelle esigenze di integrazione e razionalizzazione societaria del gruppo e nel conseguimento di maggiori efficienze operative mediante l'accentramento delle attività. La fusione costituisce, dunque, il naturale completamento del processo di integrazione delle società precedentemente acquisite e risponde all'esigenza di eliminare la duplicazione di strutture e costi gestionali derivante dalle predette acquisizioni.

Tali ragioni contribuiscono a ricostruire il significato dell'intera sequenza. Alla luce di queste considerazioni, l'Agenzia conclude che l'operazione, considerata sia unitariamente sia nei singoli atti che la compongono, non determina il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

In assenza di un indebito vantaggio fiscale, l'Agenzia non prosegue nell'analisi relativa alla sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi della condotta abusiva, compreso il requisito dell'assenza della sostanza economica. In tale contesto, la mancata ricostituzione della riserva non rappresenta l'obiettivo perseguito con l'operazione, ma una conseguenza derivante dall'applicazione delle regole civilistiche, contabili e fiscali proprie della fusione e dall'emersione del relativo disavanzo da annullamento.

5. Gli elementi valorizzati dall'Agenzia delle Entrate

Tra gli elementi valorizzati dall'Agenzia delle Entrate assume rilievo l'assenza di un diverso percorso negoziale che, mantenendo invariati gli effetti economici, organizzativi e giuridici dell'operazione, consentisse di ottenere il medesimo risultato con modalità significativamente più lineari o maggiormente coerenti con la ratio delle disposizioni invocate.

5 Cfr. MEF, Dipartimento delle Finanze, Atto di indirizzo in materia di abuso del diritto, 27 febbraio 2025.

Nel caso concreto, l'Agenzia delle Entrate riconosce che l'acquisizione prodromica alla fusione è avvenuta tra "*parti del tutto indipendenti*" rispetto all'incorporante. Ne consegue che non ricorre una fattispecie riconducibile a operazioni circolari infragruppo volte a realizzare effetti meramente nominali o privi di effettiva rilevanza economica, suscettibili di determinare, anche indirettamente, fenomeni sostanziali di attribuzione delle riserve ai soci.

Un ulteriore profilo riguarda l'indipendenza tra cedenti e cessionaria, valutata considerando l'intera catena societaria fino all'individuazione dei soci persone fisiche al suo vertice. A tal fine, rilevano l'eventuale sussistenza di rapporti di controllo o di collegamento, nonché altri rapporti economici o negoziali.

A supporto della conclusione di non abusività assume rilievo l'assenza di distribuzioni di riserve successive alla fusione o di atti dispositivi del marchio che evidenzino un aggiramento delle finalità del vincolo. Si tratta di elementi che la risposta valuta nel contesto della fattispecie e che, conseguentemente, non valgono quale autonomo divieto di distribuire riserve o di disporre del bene in futuro. Infatti, l'eventuale rilevanza di ulteriori atti dovrà essere apprezzata in relazione al loro collegamento con il disegno negoziale e alla loro idoneità a realizzare quella sostanziale attribuzione o distribuzione di valori ai soci che la disciplina della sospensione d'imposta intende presidiare[6]. L'Agenzia ricorda, tuttavia, che "la mancata ricostituzione di tali riserve (...) non può comunque conseguire da operazioni in contrasto con la ratio di presidio del vincolo di sospensione d'imposta sulle predette riserve".

In sede di istruttoria, è emerso che alcuni dei precedenti soci della società acquisita, unitamente ad altri investitori, avevano effettuato un successivo reinvestimento indiretto nel capitale della controllante dell'incorporante. Tale aspetto viene affrontato nella risposta assumendo espressamente il presupposto dell'effettiva indipendenza delle parti e dell'assenza, in capo ai reinvestitori, di un'influenza determinante sulle vicende gestorie dell'incorporante e non soltanto della sua controllante.

Il reinvestimento non è stato, dunque, considerato di per sé incompatibile con la legittimità dell'operazione e con l'assenza di abuso. L'elemento determinante appare essere l'effettiva indipendenza delle parti, da verificare anche alla luce degli assetti e dei poteri esercitati dai singoli soggetti, anziché la sola successione cronologica degli atti o la percentuale nominale della partecipazione. Si tratta di un passaggio potenzialmente rilevante per le situazioni in cui alle operazioni di acquisizione si associano reinvestimenti da parte dei soci della società acquisita.

La portata della condizione apposta dall'Agenzia va peraltro mantenuta entro i suoi termini. Il documento esclude, sulla base dei fatti rappresentati, una sequenza circolare infragruppo priva di effettiva rilevanza economica ma non afferma, in generale, che una fusione tra parti correlate sia necessariamente abusiva, né che qualsiasi reinvestimento dei cedenti determini un'indebita attribuzione della riserva. Anche in tali ipotesi resta indispensabile verificare i requisiti dell'art. 10-bis e individuare il concreto contrasto con la finalità della norma.

6. Considerazioni conclusive

La risposta in commento conferma che l'"evaporazione" di una riserva in sospensione d'imposta nel contesto di un'operazione di acquisizione e successiva fusione non identifica una categoria autonoma di operazione abusiva. Il venir meno della riserva deve essere, anzitutto, inquadrato nella disciplina generale che ne regola la sopravvivenza alla fusione, contenuta nell'art. 172, comma 5, del TUIR. Soltanto successivamente occorre valutare le caratteristiche dell'intera sequenza negoziale nella prospettiva della disciplina antiabuso contenuta nell'art. 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

La soluzione raggiunta appare coerente con un sistema nel quale la clausola antiabuso presidia le finalità delle disposizioni fiscali, ma non ne riscrive il contenuto. Se il legislatore ha circoscritto la continuità del vincolo per le riserve tassabili soltanto in caso di distribuzione, la sua cessazione nei casi previsti non può essere considerata indebita per il solo fatto di essere fiscalmente favorevole. Ciò vale ove essa sia la conseguenza, e non l'obiettivo, di sequenze negoziali che non realizzano, nella sostanza, attribuzioni ai soci in contrasto con il vincolo.

In questa prospettiva, la posizione dell'Agenzia delle Entrate può costituire un utile punto di riferimento nella valutazione delle implicazioni fiscali delle operazioni di acquisizione seguite dall'integrazione della società acquisita, anche quando l'acquisizione sia finanziata mediante indebitamento e si inserisca in una sequenza di fusione riconducibile all'art. 2501-bis del codice civile. La conclusione raggiunta

6 L'Agenzia delle Entrate richiama, al riguardo, la circolare n. 6/E/2022, secondo cui possono assumere rilevanza anche atti dispositivi dei beni rivalutati o delle partecipazioni nella società che ha proceduto alla rivalutazione o al riallineamento.

non si pone come un generalizzato riconoscimento della neutralità dell'"evaporazione" delle riserve né come un avallo preventivo di qualsiasi struttura di acquisizione. Appare tuttavia chiaro l'indirizzo positivo per quelle operazioni nelle quali, verificati elementi quali la formazione delle differenze di fusione, l'effettività delle ragioni industriali e finanziarie e la destinazione dei flussi, sia possibile identificare un fisiologico servizio del debito di acquisizione. Quest'ultimo va distinto da eventuali meccanismi che, nel disegno negoziale complessivo, realizzino una sostanziale attribuzione ai soci dei valori sottoposti al vincolo fiscale. La soluzione dell'interpello costituisce un criterio di lettura del rapporto tra vincolo di sospensione, fisiologia dell'integrazione societaria e valutazione antiabuso.

Tali indicazioni assumono particolare interesse quando, nella dinamica negoziale, rilevi la fiscalità latente in capo alla società acquisita connessa a precedenti rivalutazioni di beni, quali marchi o immobili, cui si accompagnino riserve in sospensione d'imposta non affrancate. Sul piano dell'analisi, è essenziale tenere distinta la fiscalità riferibile ai beni, dipendente anche dall'eventuale riconoscimento fiscale dei maggiori valori, da quella connessa al regime della riserva. In generale, la posizione complessivamente espressa dall'Agenzia delle Entrate suggerisce di evitare sia l'automatica assimilazione della riserva non affrancata a un debito tributario certo e immediatamente esigibile sia l'opposta assunzione che la successiva fusione ne assicuri in ogni caso la definitiva irrilevanza fiscale. La valutazione dovrebbe piuttosto considerare il regime applicabile alla specifica rivalutazione, la struttura dell'operazione e le prospettive di utilizzo dei beni nonché di distribuzione delle risorse, con coerenti riflessi sulle pattuizioni relative al prezzo e sull'allocazione contrattuale del rischio fiscale.

L'interesse della risposta non si esaurisce, peraltro, nelle operazioni riguardanti rivalutazioni effettuate in applicazione delle leggi emanate in passato, ma può estendersi anche a eventuali future riaperture di tali regimi. In particolare, ove fosse confermata in sede di approvazione della legge di bilancio 2027[7] l'ipotesi di riapertura della rivalutazione dei beni immobili d'impresa prospettata nel relativo disegno di legge, le considerazioni svolte potrebbero offrire spunti anche per valutare preventivamente gli effetti delle scelte di rivalutazione e dell'eventuale affrancamento della riserva, in vista del mantenimento dei beni nel lungo termine o di successive operazioni di mercato.

7 Cfr. Art. 14 del disegno di legge di bilancio 2027, A.C. 3174-bis, XIX legislatura, dal titolo "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029*", presentato il 30 ottobre 2026.



DB non solo diritto bancario

A NEW DIGITAL EXPERIENCE

dirittobancario.it